

On.le Tribunale Amministrativo Regionale Calabria

- CATANZARO -

RICORSO

proposto dalla **Sig.ra Preta Mariangela**, nata a Vibo Valentia il 03.03.1980, C.F. PRT MNG 80C 43F 537P, residente in Vibo Valentia alla Via Accademie Vibonesi, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia – C.F. PGL NTN 75C 06F 537D – unitamente e disgiuntamente all'avv. Pasqualino Patane' del Foro di Vibo Valentia – C.F. PTN PQL 75E 30F 537R –, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via XX Settembre, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Spadafora in forza di procura in calce al presente atto – **si dichiara, ex art. 136, co. 1, del C.P.A, che si intende ricevere le comunicazioni relative al processo in questione ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it – pasqualino.patane@avvocativibo.legalmail.it, ed al seguente numero di fax: 0963/43298 -**,

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 è altresì domiciliato;

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 è altresì domiciliato;

e nei confronti di

Vazzana Giuseppina, residente in 89121 Archi – Reggio Calabria, Via Croce Cimitero n. 3;

Macri' Francesco, residente in 89029 Taurianova (RC), Via San Giovanni dei Rossi n. 3,

per l'annullamento,

previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari, anche provvisorie/*inaudita altera parte*: a) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 9992 del 10.06.2021, pubblicato in pari sul sito web dell'U.S.R. Calabria, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, Settore III, ha escluso – ai sensi dell'art. 2 del D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 – la Sig.ra Preta Mariangela “dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO, per carenza dei requisiti di accesso di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 2 del bando – D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 – ” (cfr. doc. 1); b) del **Decreto prot. n. AOODRCAL 9997 del 10.06.2021, pubblicato in pari sul sito web dell'U.S.R. Calabria, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, Setto-****

re III, ha approvato “la graduatoria di merito della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 15, comma I, del bando di concorso - D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 – ”, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 2); c) del Decreto prot. n. AOODRCAL 10754 del 21.06.2021, pubblicato in pari sul sito web dell'U.S.R. Calabria, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, Settore III, ha rettificato – con la correzione in autotutela degli errori ed omissioni riscontrati/e – “la graduatoria di merito della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 15, comma I, del bando di concorso - D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 – ” approvata in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 9997 del 10.06.2021, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 3); d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso.

Fatto

La Sig.ra Preta Mariangela è una docente in possesso della Laurea Vecchio Ordinamento in CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI CON INDIRIZZO ARCHEOLOGICO, conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa in data 22.03.2004, con punti 110/110 (cfr. doc. 4).

La ricorrente ha partecipato alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO, indetta con D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 (cfr. doc. 5), protocollando in via informatica – in data 15.07.2020 – la relativa domanda di partecipazione (cfr. doc. 6), nella quale ha scelto di concorrere per la Regione Calabria.

L'art. 12 dell'anzidetto Bando di concorso (D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020) prevedeva che la procedura straordinaria consisteva “in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli”; inoltre, il successivo art. 13, comma 8, della *lex specialis* concorsuale, disponeva che “superavano la prova scritta i candidati che conseguivano un punteggio non inferiore a 56/80” (cfr. doc. 5).

Così, in applicazione/ossequio delle/alle previsioni banditizie *de quibus*, dapprima, in data 26.10.2020, veniva espletata la prevista unica prova scritta per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO, cui partecipava regolarmente la ricorrente (cfr. docc. 7 e 8); e successivamente, in data 29.04.2021, con Avviso recante prot. n. 6797 (cfr. doc. 9), l'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale pubblicava la pertinente graduatoria dei candidati che avevano superato la prova scritta *de qua*, tra i quali veniva inserita la ri-

corrente, per avere Ella riportato – nella prova in questione – un punteggio pari a 61/80 (cfr. doc. 9).

Nondimeno, occorre precisare che a tale punteggio di 61/80 conseguito dalla ricorrente nella prova scritta, vanno aggiunti punti 14,00 per i titoli dichiarati (e autocertificati e/o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. n. 445/2000) in domanda (cfr. doc. 6), di cui: - punti 5,00 per voto di Laurea; - punti 1,5 per specializzazione post laurea; - punti 2,00 per certificazione lingua inglese Livello C2; - punti 1,5 per n. 3 master; - punti 4 per n. 4 anni di servizi prestati sulla specifica classe di concorso per cui si concorre – e tanto, sulla scorta delle previsioni di cui all'allegato "D" del bando (D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020) [cfr. doc. 5 bis] –, **per un punteggio complessivo pari a punti 75,00.**

Senonché, in data 10.06.2021, con Decreto prot. n. AOODR-CAL 9992 del 10.06.2021, pubblicato in pari sul sito web dell'U.S.R. Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, Settore III, **dopo avere dato atto del superamento della prova scritta da parte della ricorrente e della valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati da Ella in domanda, attestando che: "VISTA la graduatoria di merito trasmessa in data 4 giugno 2021 dalla Commissione di valutazione – nominata per la procedura di reclutamento per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO – all'esito della correzione delle prove scritte e della valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati in domanda, nella quale è inclusa la candidata Preta Mariangela (n. 03.03.80)", nel rilevare e ritenere che: "la candidata Preta Mariangela**

(n. 03.03.80) non possiede i requisiti di accesso di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 2 del bando”, **e ancora che:** “è necessario provvedere all'esclusione dalla procedura concorsuale cui la candidata non aveva diritto di partecipare ab initio per carenza del requisito di cui all'art. 2 richiamato”, **e inoltre che:** “l'art. 2, comma 6, del bando [D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020] dispone che “i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa””, **ha provveduto a comminare l'esclusione della medesima ricorrente dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO, disponendo che:** “Per le motivazioni di cui in premessa, la candidata Preta Mariangela (n. 03.03.80), è esclusa dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO, ai sensi dell'art. 2 del D.D. n. 510/2020.” (cfr. doc. 1).

A tale Decreto individuale di esclusione, ha fatto seguito la pubblicazione - sul competente/pertinente sito Internet -, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del Decreto prot. n. AOODRCAL 9997 del 10.06.2021 (cfr. doc. 2), **mediante il quale la stessa Amministrazione Scolastica:** - **VISTI** “gli atti di valutazione delle prove scritte e dei titoli e la conseguente graduatoria di merito predisposta dalla Commissione di valutazione, ai sensi dell'art. 15 del bando”; - **AC-**

CERTATA *“la regolarità della procedura”*, **ha approvato** *“la graduatoria di merito della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del bando di concorso - D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 – ”*, **senza includere la Sig.ra Preta Mariangela che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserita con punti 75,00 alla posizione spettante.**

Indi, alla pubblicazione del predetto Decreto prot. n. AOODRCAL 9997 del 10.06.2021, è seguita la pubblicazione - sul competente/pertinente sito Internet -, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del Decreto prot. n. AOODRCAL 10754 del 21.06.2021 (*cf. doc. 3*), **mediante il quale la stessa Amministrazione Scolastica ha rettificato – con la correzione in autotutela degli errori ed omissioni riscontrati/e - “la graduatoria di merito della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO nella Regione Calabria, formata in base a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del bando di concorso - D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 – ” approvata in precedenza con il Decreto prot. n. AOODRCAL 9997 del 10.06.2021, senza includere – di nuovo - la Sig.ra Preta Mariangela che, invece, avrebbe dovuto essere ivi inserita con punti 75,00 alla posizione spettante.**

Avverso la descritta disposta (nei confronti di Ella) esclusione dal-

la procedura straordinaria *de qua*, la ricorrente, in data 10.06.2021/20.06.2021/e 21.06.2021, presentava formale reclamo amministrativo a mezzo Pec (*cf. blocco doc. 10*) che, tuttavia, non sortiva alcun effetto.

Diritto

NEL MERITO:

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno, pertanto, annullati per il seguente **MOTIVO:**

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 1, LETT. C, DEL BANDO (D.D. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 510/2020) E DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT. A, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59. ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI ED ARBITRARIETA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In proposito, si rileva che a mente dell'art. 2 – rubricato “Requisiti di ammissione” – comma 1 del Bando (D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020) vi è che: “*Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:*

a. *tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno*

svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneita' concorsuale nella specifica classe di concorso;

d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3.”.

Dal canto suo, **i titoli di studio previsti dall'art. 5, comma 1,**

lett. a) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – espressamente richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del bando (D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020) – **sono: “(la) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure (il) diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure (un) titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”.**

Ora, dal combinato disposto delle anzidette previsioni banditizie/normative, **risulta inequivocabilmente che per poter accedere al concorso relativo al posto comune di una determinata classe di concorso è richiesta – quale titolo di studio di accesso – la laurea magistrale, oppure il diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, OPPURE UN TITOLO EQUIPOLLENTE O EQUIPARATO, COERENTE CON LA CLASSE DI CONCORSO RICHIESTA, VIGENTE ALLA DATA DI INDIZIONE DEL CONCORSO.**

Ebbene, nel caso di specie, per come ricavabile dalla domanda presentata (*cf. doc. 6*), la ricorrente ha dichiarato – quale titolo di studio per l'accesso alla procedura straordinaria per posto comune della classe di concorso **A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO** – di essere in possesso della **Laurea Vecchio Ordinamento in Conservazione dei Beni culturali con indirizzo archeologico**, conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa in data **22.03.2004** con punti **110/110**; **titolo di studio questo che, per come deliberato/certificato dal Consiglio di Dipartimento di Civiltà e**

Forme del Sapere dell'Università degli Studi di Pisa (cfr. doc. 11), E' EQUIPARATO ALLA LAUREA MAGISTRALE LM 2- ARCHEOLOGIA CHE, A SUA VOLTA, per come linearmente ricavabile dall'Allegato A del D.M. n. 259/2017 (concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016) - cfr. doc. 12 -, E' COERENTE CON LA CLASSE DI CONCORSO RICHIESTA dalla ricorrente (A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO), vigente alla data di indizione del concorso.

In particolare (e nel dettaglio), per come chiaramente evincibile dall'anzidetto Allegato A del D.M. n. 259/2017, la Laurea Magistrale LM 2 - Archeologia - alla quale come appena detto, documentato e dimostrato E' EQUIPARATA la Laurea Vecchio Ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo archeologico posseduta e dichiarata dalla ricorrente - costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, con almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 LFIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 (per come ivi specificato alla Nota 7); CREDITI QUESTI ANCH'ESSI IN POSSESSO DELLA

RICORRENTE.

Ed invero – premess e considerato che il MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, con la Nota prot. 29999 del 25.10.2017 (cfr. doc. 13), ha precisato che: “... **Con particolare riferimento agli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento si precisa che un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU ...**” (cfr., in particolare, pag. 2 del doc. 13); e che, sulla scorta ed in linea con tanto, il Consiglio della Facoltà di Lettere dell'Università di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere ha stabilito che: “... **gli esami sostenuti nel Vecchio Ordinamento espressi in termini di annualità siano convertiti in crediti secondo il seguente rapporto: - Un'annualità uguale 12 crediti (cfu); - 0,5 annualità uguale 6 crediti (cfu)...**” (cfr. doc. 14) –, vi è che dall'incrocio dei dati riportati nel pertinente catalogo esami con codice ssd del Dipartimento di Studi Umanistici (cfr. doc. 15) – per come elaborati sulla scorta del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2000 n. 249 – Supplemento Ordinario n. 175 sui Settori scientifico-disciplinari, Allegato B “DECLARATORIE DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.M. 23 DICEMBRE 1999” (cfr. doc. 16), con i dati e gli esami specifici riportati nel certificato di Laurea della ricorrente (cfr. doc. 4), risulta inequivocabilmente che la Sig.ra Preta è in possesso degli 84 crediti nei settori scientifico disciplinari de quibus (L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 LFIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-

LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04), avendone Ella addirittura di più, e segnatamente 96, così come di seguito dettagliatamente specificati, e precisamente:

- **esame annuale in LETTERATURA LATINA - L-FIL LET/04 = 12 CFU;**
- **esame annuale in LETTERATURA ITALIANA - L-FIL LET/10 = 12 CFU;**
- **esame annuale in DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA - L-FIL LET/12 = 12 CFU;**
- **esame annuale in LINGUISTICA GENERALE - L-LIN 01 0 12 CFU;**
- **esame annuale in GEOGRAFIA - M-GRR/01 = 12 CFU;**
- **esame annuale in STORIA GRECA - L-ANT/02 = 12 CFU;**
- **esame annuale in STORIA ROMANA - L-ANT/03 = 12 CFU;**
- **esame annuale in STORIA MEDIEVALE - M-STO/01 = 12 CFU,**

E, COSI', PER UN TOTALE DI 96 CFU NEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO.

Alla luce ed in ragione di tanto, diversamente da quanto apoditticamente ritenuto dall'Amministrazione Scolastica, vi è (e risulta inconfutabilmente dimostrato) che la ricorrente è in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2, comma 1, lett.

**c) del Bando (D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020),
ESSENDO ELLA IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO
(Laurea Vecchio Ordinamento in Conservazione dei Beni
Culturali con indirizzo archeologico) EQUIPARATO ALLA
LAUREA MAGISTRALE LM 2 – ARCHEOLOGIA CHE,
UNITAMENTE AD ALMENO 84 CREDITI NEI SETTORI
SCIENTIFICO DISCIPLINARI L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-
ANT e M-STO, di cui: 12 LFIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-
FIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03
e M-STO/01 o 02 o 04, dei quali la ricorrente è pure
pacificamente in possesso (per come innanzi detto e
dimostrato, avendone addirittura 96), COSTITUISCE
LINEARMENTE E DIRETTAMENTE TITOLO DI ACCESSO
ALLA CLASSE DI CONCORSO A012 – DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO (per la quale la Sig.ra Preta ha
chiesto di concorrere), SULLA SCORTA (ED IN BASE)
ALL'ALLEGATO A DEL DM N. 259/2017 (cfr. doc. 12).**

Inoltre, sebbene l'Amministrazione Scolastica non abbia contestato alcunché sul punto (e, dunque, vi sia già – in fatto – la prova *per tabulas*), per completezza, **è bene puntualizzare ed evidenziare che la ricorrente risulta essere anche pacificamente in possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del bando (D.D. Ministero dell'Istruzione n. 510/2020) [avendo Ella espletato, tra l'A.S. 2008/2009 e l'A.S. 2019/2020, 4 anni di servizio (della durata di**

almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini), peraltro tutti sulla specifica classe di concorso per la quale ha richiesto di concorrere - **A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO** – (quando, invece, ne sarebbe bastato anche uno soltanto su tale specifica classe di concorso)], per come direttamente evincibile/dimostrato dalle dichiarazioni e autocertificazioni contenute nella domanda di partecipazione (cfr. doc. 6).

Con il diretto corollario che – avendo la ricorrente il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del bando (D.D. Ministero dell’Istruzione n. 510/2020), per poter partecipare alla procedura straordinaria per il posto comune della classe di concorso **A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO** – palesemente illegittimi risultano essere (e sono) gli atti impugnati.

Istanza Cautelare

Sussistono nella specie i presupposti richiesti dall’art. 55, comma 1, del C.P.A. per l’emanazione di misure cautelari.

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che grave ed irreparabile è il pregiudizio che subisce la ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso.

In proposito, **infatti** – premesso che la Sig.ra Preta Mariangela ha diritto ad ottenere 75,00 punti, per come analiticamente sopra già rimarcato e per come gli atti allegati dimostrano; e che ciò, permettendole la collocazione in graduatoria in posizione vantaggiosa (al posto n. 18) tra i vincitori della procedura straordinaria per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, le consentirebbe di occupare una posizione utile per la nomina in ruolo ed il conferimento dell'incarico già a decorrere dal prossimo imminente anno scolastico 2021/2022 (il cui inizio è previsto per il 01.09.2021) – **si osserva che** – per come previsto nell'Avviso prot. n. 11178 del 28.06.2021 diramato dall'U.S.R. Calabria – Direzione Generale – Ufficio I – Settore III, avente ad oggetto “Nomine in ruolo personale docente da GM e da GAE a.s. 2021/2022” (cfr. doc. 17) – le operazioni assunzionali per l'a.s. 2021/2022 (decorrente dal 01.09.2021) del personale docente inserito nelle Graduatorie di merito e nelle Graduatorie ad Esaurimento vigenti, **DOVRANNO CONCLUDERSI INDIFFERIBILMENTE ENTRO IL PROSSIMO 31.07.2021.**

Di guisa che, è del tutto evidente che la mancata tempestiva partecipazione della ricorrente alle anzidette operazioni assunzionali, determinerebbe direttamente ed irreparabilmente l'impossibilità di costei di essere assunta a tempo indeterminato nell'A.S. 2021/2022 (con la decorrenza prevista dal 01.09.2021).

Peraltro, la mancata soluzione immediata della presente vertenza lederebbe, certamente, gli interessi professionali della ricorrente – sot-

to il profilo del mancato esercizio attivo delle funzioni di docente e del collegabile e speculare mancato accrescimento professionale, entrambi pregiudizi non ristorabili ex post per equivalente – tali da determinare un apprezzabile profilo di *periculum in mora* in quanto, la stessa, verrebbe ad essere scavalcata da altri concorrenti.

Inoltre, la ricorrente, essendo scavalcata da altri concorrenti, perderebbe il diritto di scegliere la sede di destinazione con priorità rispetto agli altri, con conseguente perdita della probabilità di ottenere una sede più vicina al luogo di residenza di Ella e della propria famiglia.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di sospensione degli atti impugnati e per la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento con riserva (con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 75,00 alla posizione spettante.

E si badi bene che, anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione Scolastica dall'inserimento con riserva (con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 75,00 alla posizione spettante.

Infatti, è nello stesso interesse dell'Amministrazione Scolastica non creare situazioni difficilmente reversibili, se non con una complessa ed articolata attività amministrativa di “annullamento a ritroso” delle individuazioni dei docenti già effettuate e nella conseguente (a cascata) risoluzione dei contratti a tempo indeterminato nelle more stipulati, peraltro suscettibile di dare la stura ad un corposo contenzioso risarcito-

rio nei confronti della medesima Amministrazione Scolastica, con conseguente notevole aggravio delle casse dell'erario.

Alla luce di tanto, si confida nella concessione dell'invocata misura cautelare.

Istanza al Presidente per la concessione di misure cautelari provvisorie

Sussiste, inoltre, nella specie l'estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, richiesta dall'art. 56, comma I, del C.P.A., per l'emanazione di misure cautelari provvisorie.

In proposito, infatti, è sufficiente osservare e considerare che: 1) ai sensi dell'art. 55, comma 5, del C.P.A.: *“Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso”*; 2) in base al calendario delle udienze/camere di consiglio dell'On.le TAR adito, la prima camera di consiglio concretamente possibile per la discussione/decisione della proposta istanza cautelare di sospensione è quella del 08 Settembre 2021 della Sezione II (cui ordinariamente è rimessa la delibazione dei ricorsi della materia che ci occupa); 3) **che, invero, essendo l'unica camera di consiglio precedente – rispetto a quella dell'08 settembre 2021 – fissata per il 28.07.2021, anche presentando un'istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 del C.P.A.. non ci sarebbero materialmente (e non risulterebbero rispet-**

tati) i termini (al massimo dimezzati) per poter andare in tale camera di consiglio del 28.07.2021.

Con la diretta conseguenza che la mancata concessione di misure cautelari provvisorie determinerebbe la situazione per cui l'ultimazione delle operazioni assunzionali per l'A.S. 2021/2022 del personale docente – **indifferibilmente prevista per il 31.07.2021** – e addirittura l'inizio dell'A.S. 2021/2022 – **previsto per legge per il 01.09.2021** –, avverrebbero prima della trattazione in camera di consiglio dell'istanza cautelare di sospensione proposta, pregiudicando così irrimediabilmente l'interesse della medesima ricorrente.

In ragione di tanto, si chiede che venga sospesa immediatamente l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e venga disposto l'inserimento con riserva (con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 75,00 alla posizione spettante, al fine di assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso proposto.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- **Si depositano**, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare;
- **Si chiede**, inoltre, che venga disposta **l'integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti gli altri vincitori idonei della procedura straordinaria che, dall'accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata nella pertinente graduatoria della procedura in argomento approvata terminativamente dall'U.S.R.

per la Calabria, mediante la notificazione dell'odierno ricorso nella forma c.d. per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente, o mediante altra diversa modalità ritenuta opportuna/idonea.

P.Q.M.

Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

In sede cautelare, sospendere – anche in via provvisoria/*inaudita altera parte* – l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e concedere la misura cautelare dell'inserimento con riserva (con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 75,00 alla posizione spettante, o altra ritenuta più idonea alla tutela degli interessi della medesima ricorrente;

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio e, in ogni caso, del contributo unificato.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00, in quanto trattasi di procedimento in materia di pubblico impiego/concorsi pubblici.

Vibo Valentia - Catanzaro, 19.07.2021

avv. Antonio Pagliaro

avv. Pasqualino Patane'